



CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
Ufficio Atti Civili

P.za Enrico De Nicola - 70100 Bari - Fax 080/5746410

Poste Italiane spa

E p.c.
Ministero Giustizia Affari Gen.
Ispettorato Generale
Sig. Presidente Corte di Appello - Bari
Ordine Avvocati - Bari
Dirigente Unep - Bari
Ufficio Legale Poste - Bari
Ufficio Corrispondenza Poste It. - Modugno
Direttore Poste BA/4

Oggetto: Erronei adempimenti da parte dell'Ente Poste connessi alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari.

In relazione all'oggetto si evidenziano di seguito i corretti adempimenti previsti dalla Legge 20/11/1982 n. 890 (Notificazione degli atti a mezzo servizio postale), modificata dalla Legge 14/5/2005 n. 80, nonché dalla circolare del 12/7/05 prot. Dir./ n. 253 della Divisione Corrispondenza delle Poste Italiane, e non rispettati dall'Ente Poste.

In primo luogo si precisa che "mittente" non è l'ufficio o l'Ufficiale giudiziario che provvede alla spedizione dell'atto (essendo questi solo un tramite tra la parte privata o l'ufficio giudiziario richiedente la notifica e l'Ente Poste) bensi la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario così come indicato nell'avviso di ricevimento compilato dall'Ufficiale Giudiziario (art. 3 comma 4°).

All'art. 8 comma 1° si dispone che in caso di rifiuto del destinatario di firmare l'avviso di ricevimento o il registro di consegna o di riceversi il piego, o se le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur volendo riceversi il piego, l'agente postale restituisce l'avviso di ricevimento al mittente in raccomandazione unitamente al piego.

All'art. 9 ultimo comma si dispone che in caso di irreperibilità del destinatario (trasferimento di residenza od altro) l'agente postale restituisce l'avviso di ricevimento al mittente in raccomandazione unitamente al piego.

Al contrario, riguardo le due ipotesi di cui sopra, molti uffici postali, non si sa bene in base a quale "modus procedendi", provvedono erroneamente a separare il piego dall'avviso di ricevimento, inviando il primo all'ufficiale giudiziario ed il secondo alla parte richiedente (Avvocato o ufficio giudiziario)!

L'art. 8 dispone che se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. (omississ.....) Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il



CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
Ufficio Atti Civili

P.za Enrico De Nicola – 70100 Bari – Fax 080/5746410

destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione (omississ....).

Prima che l'avviso di ricevimento (mod. 23 L) venga restituito al mittente (trascorsi 10 giorni dalla spedizione del CAD e l'atto non sia stato ritirato) dovranno essere riportati sul retro della busta contenente l'atto (che rimane giacente in ufficio) , oltre il nominativo del mittente, rilevabile appunto dallo stesso mod. 23 L, anche la data dell'avvenuto deposito, i motivi che hanno determinato il deposito dell'atto e la data di spedizione del mod. 23 L (Punto 4.2 Circ. Poste It. del 12/7/05 prot. Dir./ n. 253).

Trascorsi sei mesi dal deposito dell'atto giud. presso l'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, l'atto, datato e sottoscritto dall'impiegato postale, viene restituito al mittente in raccomandazione completo dei dati rilevati dal modello 23 L prima della sua restituzione (Punto 5 Circ. Poste It. del 12/7/05 prot. Dir./ n. 253).

Orbene, in questa circostanza, viene omessa da parte degli uffici postali tutta questa attività ed i plichi vengono restituiti dopo sei mesi all'Ufficiale Giudiziario e non al mittente (Avvocato o ufficio giudiziario come sopra specificato) e privi di qualsiasi annotazione utile.

E' semplice intuire il danno che viene arrecato al procuratore procedente o all'ufficio giudiziario che hanno richiesto la notifica che vengono privati della documentazione loro necessaria, nonché quello che viene arrecato all'Ufficiale Giudiziario che si vede ingolfato di corrispondenza che non gli appartiene e che si ritrova, solo per spirito di collaborazione, a sobbarcarsi una notevole mole di lavoro per cercare di restituire i plichi a chi di spettanza e svolgere attività di competenza delle poste.

Si invita, quindi, le Poste Italiane, nonché gli organi in indirizzo per quanto di loro competenza, a provvedere affinché le dette disfunzioni vengano eliminate.

Per quanto riguarda questo UNEP di Bari si comunica che dal 1 luglio p.v. non si riceverà più plichi postali inviati in inosservanza di quanto sopra specificato.

Bari 03/6/09

Il Responsabile della sezione notifiche civili

Tranchina Salvatore

Ufficiale Giudiziario-CJ

Corte Appello - Bari